

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito”, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. Il riconoscimento del titolo ha carattere eccezionale e può essere attribuito esclusivamente a professori ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all'avanzamento della loro disciplina e che abbiano contribuito a innalzare il prestigio dell'Università degli studi di Catania.

Art. 2 Requisiti

1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari.
2. I candidati al titolo di professore emerito devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti
 - a) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
 - b) non avere subito provvedimenti disciplinari;
 - c) non essere cessati dal servizio da più di due anni.
3. Per il conferimento del titolo di professore emerito, i candidati in possesso dei requisiti indicati nei superiori commi devono aver apportato un contributo di grande rilievo alla propria disciplina, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello nazionale o internazionale.
4. Costituiscono motivazioni aggiuntive per la proposta di conferimento del titolo:
 - a) incarichi scientifici e istituzionali;
 - b) cariche accademiche nell'Ateneo.

Art. 3 Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito deve essere inoltrata al dipartimento di ultima afferenza del candidato, da parte di almeno il 50% dei professori di prima fascia appartenenti al dipartimento medesimo, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, nonché da tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato, sottoscritte da professori di prima fascia appartenenti ad altri atenei italiani o da professori di qualifica corrispondente appartenenti ad atenei stranieri.
2. Il direttore del dipartimento, previa verifica da parte dei competenti uffici amministrativi del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, sottopone la proposta al Consiglio di dipartimento, che la approva a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nella composizione ristretta dei professori e dei ricercatori.

3. La delibera del dipartimento, corredata dalla lettere di cui al precedente comma 1 e da adeguata motivazione, è trasmessa al Senato accademico che la approva a maggioranza degli aventi diritto.
4. Ciascun dipartimento può proporre il conferimento del titolo di professore emerito per due docenti nell'arco di quattro anni.

Art. 3 bis

1. Il professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, e può ricoprire, previo parere favorevole del dipartimento interessato, l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.
2. Al professore emerito possono essere attribuiti incarichi di insegnamento a titolo gratuito.

Art. 4 **Norma transitoria**

1. L'art. 2, comma 2, lett. c), del presente regolamento non si applica alle proposte formulate dai dipartimenti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 ottobre 2015.
2. Le proposte deliberate dai dipartimenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora sottoposte all'esame del Senato accademico saranno trasmesse a quest'ultimo per la relativa deliberazione e approvate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo